

13237 2008

SENTENZA N° 13237/2008  
REPERTORIO N° 10591/2008

100

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE SESTA

Nella persona del giudice unico dott.ssa Maria Grazia DEHO'

Ha pronunciato la seguente

17 NOV. 2009

SENTENZA

Nella causa di I grado iscritta al N. 23063/2004 promossa da:

[redacted] con l' avv. Gioia TRIOSSI, Piazza Griga 6 - Milano, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

[redacted] con l' avv. Augusto FALAGUERRA, Via Rossini 4 - Milano, come da mandato a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

Causa avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, conto bancario)

All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concluso:

Attrice [redacted] comp da foglio allegato.

Convenuta BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO: come da foglio allegato (comparsa di risposta).

Rilasciata copia esecutiva a favore  
IL CANCELLIERE  
Dr. Roberto Primavera  
IL CANCELLIERE  
3 FEB. 2009  
Milano

UFFICIO DI CANCELLERIA  
Circ. n° 827/2008  
PAGAMENTO 3 FEB. 2009  
MILANO  
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
AW TRIOSSI  
12 FEB. 2009  
RICHIESTA N. 23063/2004  
APP. 2 x 6,23

TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
22 NOV. 2008  
RICHIESTA N. 23063/2004  
COPIA CONFORME  
CON SENZA URGENZA  
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI  
Euro 1 x 1,55

AW TRIOSSI  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
29 GEN. 2009  
RICHIESTA N. 23063/2004  
COPIA CONFORME  
CON SENZA URGENZA  
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI  
Euro 2 x 1,23

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

Nella causa **R.G.23063/2004-** G.U.:Dott.ssa  
Dehò Maria Grazia , promossa da:

□ [REDACTED]

- Attrice-  
Avv. G. Triossi  
Avv.G.Liace

c o n t r o

□ **Banca Popolare dell'Adriatico**

-convenuta -  
Avv.Falaguerra

**Udienza del 01.07.08**

**Foglio di precisazioni delle conclusioni per  
l'attrice [REDACTED]**

La difesa dell'attrice precisa le conclusioni  
come segue .

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito , così giudicare:

**Nel merito:** accertare la piena ed esclusiva  
responsabilità della convenuta per i fatti  
indicati nella premessa dell'atto di citazione;

-conseguentemente riaccreditare all'attrice la  
somma pari ad Euro 13.100,00 sul CC n [REDACTED]  
filiale di Milano -Largo Tel Aviv-nonché  
interessi al tasso legale dal giorno dell'illecito  
addebito ( ossia dal giorno in cui la convenuta  
ha illecitamente sottratto all'attrice la  
disponibilità della somma invece spettante alla  
medesima fino all'effettivo saldo), le spese  
bancarie ed il relativo risarcimento del danno ,  
sia per l'omessa procedura di ammortamento  
malgrado le reiterate richieste , sia per la  
grave inadempienza dell'Istituto bancario ai  
sensi dell'art. 1218 c.c , nonché per tutto  
quanto dedotto nella memoria ex art. 183 V  
comma ;


**~~COPIA PER  
IL CLIENTE~~**

In via istruttoria: ammettere interrogatorio formale e prova per testi su tutti i capitoli indicati in premessa dell'atto di citazione.

Si indicano a testi:

-Direttore pro tempore dell'Istituto Banca Popolare dell'Adriatico filiale Largo Tel Aviv-Milano.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi **in distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 cpc ai procuratori antistatari.**



CONCLUSIONI PER LA BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.

Voglia il Tribunale, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

giudicare



Rigettare ogni domanda attrice col favore delle spese.

Previa ammissione, occorrendo, del seguente capitolo di prova per testi:

“Vero che il plico, contenente gli assegni della signora [REDACTED] è stato ritirato, in data 31.07.2002, dopo l'orario di chiusura della dipendenza, dalla cassa blindata posta all'esterno della dipendenza stessa da un addetto del vettore TNT MAIL che ne possedeva la chiave”.

Teste: dr. [REDACTED], Largo Tel Aviv, Milano c/o Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A., Ag. n.2.

Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 1.4.2004, [REDACTED] ha convenuto avanti a questo tribunale la Banca Popolare dell' Adriatico - Filiale di Milano per ottenere il riaccredito della somma di £. 13.000.000 sul proprio c/c n. [REDACTED] intrattenuto presso la convenuta, oltre agli interessi legali dal giorno dello storno della disponibilità di detta somma, oltre al risarcimento del danno.

L' attrice ha esposto di avere versato due assegni sul predetto conto in data 31.7.02, di essere stata in seguito avvisata dello smarrimento di tali assegni, e di avere subito il riaddebito del complessivo importo, di avere vanamente sporto reclamo, senza vedere riaccreditata la somma.

La convenuta, costituitasi, ha insistito sulla legittimità del proprio operato, invocando il caso fortuito e concludendo per il rigetto della domanda attorea.

Il giudice non ha ammesso le istanze istruttorie delle parti e ha trattenuto la causa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell' attrice è fondata e merita di essere accolta. I due assegni per cui è causa recano quale data di emissione il 31.7.2002 e risultano emessi il primo fuori piazza e il secondo su piazza. Gli assegni venivano versati nella stessa data del giorno di emissione sul conto corrente dell' attrice.

La banca assume che dopo l' orario di chiusura, un dipendente della TNT MAIL, in possesso della chiave, prelevava la posta, contenente anche il plico indirizzato alla Caricese s.p.a. che doveva lavorare gli assegni, inclusi quelli versati dalla [REDACTED]. In data 19.9.2002 l' odierna convenuta veniva a

conoscenza dello smarrimento degli assegni in parola e, dopo il tentativo di ottenere amichevolmente, da parte dei traenti, il pagamento dell' importo degli assegni smarriti, ottenutane risposta negativa, riaddebitava gli importi all' [redacted] pur offrendosi successivamente, nel corso della successiva corrispondenza, a proprie cure e spese la procedura di ammortamento, in "un ottica meramente commerciale", procedura cui invece non diede corso.

La banca menziona la clausola contrattuale, accettata dalla [redacted] di rinvio alle Norme Uniformi relative agli incassi edite dalla Camera di Commercio Internazionale con Pubb. N.522, tra cui l' art. 18: "le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell' inoltrare di uno o più messaggi, lettere, documenti", menziona altresì le "norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull' Italia", che all' art. 9 prevedono che le operazioni relative e conseguenti alla presentazione di assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguiti dalle Aziende di credito esclusivamente a carico e rischio del cliente."

L' attrice evidenzia come la giurisprudenza di merito (Trib. Roma 21 gennaio 2000 confermata da App. Roma, 24 settembre 2002) abbia ritenuto la nullità di siffatte clausole (che non costituiscono norme, ma condizioni generali di contratto) ai sensi dell' art. 1469 bis c.c.. La tesi è del tutto condivisibile, giacché l' art. 1469 bis n.2 c.c. stabilisce una presunzione di vessatorietà delle clausole che abbiano l' effetto di limitare le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale

da parte del professionista , come pure le suddette clausole appaiono vessatorie ai sensi del n. 16.

In ogni caso, le clausole sopra riprese determinano a carico del consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, nella specie il servizio di cassa che, nel rapporto di conto corrente è svolto a pagamento dalla banca, e che è dunque sussumibile nella figura del mandato oneroso.

In base ai criteri di successione della legge nel tempo, la normativa ex 1469 bis c.c. si applica a clausole contrattuali i cui effetti si protraggono nel tempo . Non vi è dubbio dell' applicabilità della normativa a tutela del consumatore al rapporto in esame, essendo il contratto di conto corrente *de quo* un contratto a tempo indeterminato, che tuttora produce i suoi effetti.

A questo punto emerge in tutta evidenza l' arbitrarietà della condotta della banca, che dopo avere accreditato l' importo degli assegni, a distanza di più di tre mesi, asserendo l' avvenuto smarrimento, effettuò l' addebito del controvalore degli assegni.

E' vero che l' accredito delle somme portate dagli assegni è sempre salvo buon fine degli assegni stessi, ma nella specie non si è verificato il mancato buon fine dei titoli (per la mancanza di provvista), bensì un fatto imputabile alla banca, per lo smarrimento occorso ad un suo ausiliare.

All' epoca della comunicazione della banca, e dell' addebito, erano largamente trascorsi i termini per il pagamento anche dell' assegno fuori piazza, sicchè la

correntista legittimamente poteva disporre della valuta, che era di sua proprietà.

Si consideri inoltre che fu la banca a smarrire i titoli, sicchè essa avrebbe dovuto procedere all'ammortamento, non certo vi poteva procedere l'attrice che dei titoli aveva disposto in perfetta buona fede, certa che non vi fosse alcun problema sull'avvenuto pagamento da parte del trattario.

Nè si può sostenere, come fa la convenuta, che l'attrice potrebbe svolgere l'azione causale nei confronti del trattario, ottenendo il pagamento della somma, pagamento peraltro su cui la stessa banca si era vista opporre un rifiuto dal trattario medesimo.


L'attrice ha posto all'incasso gli assegni, si è vista accreditare la valuta e nulla ha saputo per oltre 90 giorni: a fronte dello smarrimento imputabile alla convenuta, perché mai dovrebbe sobbarcarsi un'onerosa azione causale, non priva di rischi, non potendosi avvalere neppure dei titoli quale prova?

L'attrice ha già fatto la sua scelta quando ha posto i titoli all'incasso.

L'azienda di credito, che ha effettuato il servizio di cassa ma per ragione oscure non si è più ritrovata gli assegni negoziati, risponde essa dello smarrimento.

Tra l'altro, la convenuta insiste a parlare di caso fortuito, ma lo smarrimento non è certo caso fortuito, e obbliga il depositario al risarcimento.

Il caso fortuito - fatto imprevedibile e non ascrivibile a colpa - non è stato invero provato, in assenza di qualsiasi acquisizione circa le modalità dello smarrimento. Non è stata provata la rapina, ipotesi che avrebbe integrato, senza ombra di dubbio, il caso fortuito.



Ne segue che la convenuta, inadempiente all' espletamento dell' incarico di rendere gli assegni monetizzati, va condannata a ripristinare il controvalore di tali titoli, con gli interessi legali dal giorno in cui le somme portate dagli assegni sono state indebitamente detratte dal c/c , sino al saldo.

Non sussiste un' ulteriore sfera di danno per l' omessa procedura di ammortamento.

Le spese bancarie relative all' operazione di storno della somma dovranno essere detratté , ancorché non ne sia noto l' ammontare.

Le conclusioni esposte assorbono l' interrogatorio formale richiesto dall' attrice, mentre è ininfluente il capitolo di prova dedotto dalla convenuta, che non ne esclude la responsabilità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dell' attrice, che si sono dichiarati antistatari.

P.q.m.

Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice unico, nella causa civile come in epigrafe promossa , così provvede:

- a) accoglie la domanda attorea e condanna la Banca Popolare dell' Adriatico a riaccreditare a [REDACTED] sul c/c n. [REDACTED] filiale di Milano Largo Tel Avivi la somma di €. 13.100,000, con gli interessi al tasso legale dal giorno dell' illecito addebito, sino al saldo e a rifondere le relative spese bancarie, respinge ogni ulteriore pretesa risarcitoria dell' attrice contro la convenuta;



b) condanna la convenuta a rifondere all' attrice le spese processuali, liquidate in €.10,00 per spese imponibili, €. 188,00 per spese esenti, €. 1.910,00, oltre al rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e c.p.a., il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dell' attrice, avv. Gianfranco Liace e avv. Gioia Triossi.

Milano, 10 novembre 2008.

Il g.u.

